



Allegato "A"

STATUTO

Art. 1 - E' istituita l'Associazione Naturalistica di Promozione Sociale, senza scopo di lucro, denominata **Gruppo Ecomicologico di Montecchio Maggiore**. Avrà sede in Montecchio Maggiore (VI) e la sua durata è illimitata, salvo scioglimento disposto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2 - Il Gruppo Ecomicologico si configura come ente non commerciale ed ha lo scopo di:

- Promuovere la conoscenza e lo studio dei funghi, contribuendo alla diffusione delle norme che ne regolano la raccolta e la protezione.
- Stimolare l'interesse per la natura in genere, intraprendendo qualsiasi iniziativa utile al raggiungimento di una migliore conoscenza e cultura nell'ambito naturalistico.
- Organizzare attività naturalistiche e culturali quali mostre, escursioni, proiezioni, dibattiti e viaggi

Al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali il Gruppo, su decisione del Consiglio Direttivo, può aderire ad altre associazioni.

Art. 3 -L'associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività :

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle eventuali entrate derivanti da manifestazioni promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

Allegato all'atto

N. 186

S. 3

26 gennaio 2012

- c) da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di programmi nell'ambito degli scopi statuari;
- d) dai proventi dalle cessioni di beni o servizi agli associati, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali, che concorra ad incrementare l'attivo sociale (contributi, donazioni, erogazioni liberali degli associati o di terzi, lasciti o altra entrata legale accettata dal Consiglio Direttivo).

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Eventuali beni mobili o immobili costituenti il patrimonio del Gruppo, comunque acquisiti, risultano a tutti gli effetti di proprietà dello stesso e come tali inalienabili, salvo decisione contraria presa dai soci in Assemblea straordinaria .

Art. 4 – L'adesione al gruppo è aperta a tutti indiscriminatamente. Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo e corredate dal versamento della quota annuale, vanno indirizzate alla segreteria del gruppo. L'iscrizione diviene pienamente effettiva al momento del versamento della quota associativa. Non possono essere accettate domande di adesione temporanea.

La quota associativa è annuale ed è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 5 - Con l'iscrizione al Gruppo Ecomicologico, i Soci si impegnano ad osservare le norme del presente statuto nonché quelle emanate dai competenti organi Sociali.

Art. 6 - I Soci iscritti al Gruppo Ecomicologico a norma degli Art. 4, esonerano il Gruppo da

ogni responsabilità per danni od infortuni personali o occorsi o causati a terzi o a cose che avessero a verificarsi in occasione di escursioni o altre manifestazioni organizzate dal Gruppo. Tale esonero è valevole anche per eventuali familiari partecipanti alle manifestazioni predette.

Art. 7 - L'iscrizione al Gruppo Ecomicologico, in qualsiasi momento avvenga, è valida limitatamente all'anno solare in corso, a meno che si tratti di iscrizione fatta dopo il 30 Novembre, nel qual caso ha effetto dalla data del versamento della quota sociale fino alla fine dell'anno solare seguente. I diritti di Socio decorrono dalla data di iscrizione.

Art. 8 - Il rinnovo annuale del tesseramento deve essere fatto entro il 30 Giugno di ogni anno. I Soci che entro tale data non abbiano versato la quota annuale, perdono tutti i diritti.

Art. 9 - Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri, in particolare hanno diritto a:

- Partecipare alle assemblee del Gruppo Ecomicologico con diritto di voto, in conformità a quanto previsto dal successivo Art. 17, se Soci maggiorenni.
- Frequentare la Sede Sociale utilizzando i beni e le attrezzature di dotazione nel rispetto dei regolamenti prestabiliti.
- ricevere l'eventuale pubblicazione sociale.
- Partecipare alle escursioni, alle mostre ed a qualsiasi altra attività organizzata dal Gruppo.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che abbia un contegno in contrasto con lo spirito del Gruppo Ecomicologico o con le regole della corretta convivenza, la sospensione temporanea dei diritti di Socio e, nei casi più gravi, la radiazione dal Gruppo. Contro tali provvedimenti il Socio può presentare istanza di ricorso al Consiglio

direttivo che lo rimetterà per la decisione finale alla prima assemblea dei soci. In quest'ultimo caso il provvedimento decorrerà dalla delibera assembleare.

Art. 11 - Sono organi del Gruppo Ecomicologico

- 1) L'assemblea dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Segretario
- 5) il Cassiere,
- 6) i Revisori dei conti

Art. 12 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 13 - L'assemblea è l'organo sovrano del Gruppo ecomicologico. Essa rappresenta tutti i Soci e le sue delibere vincolano anche i dissenzienti e gli assenti. Le Assemblee sono distinte in ordinarie e straordinarie. Competono all'Assemblea in seduta straordinaria le modifiche dello Statuto, l'alienazione dei beni di proprietà del Gruppo nonché lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 - L'assemblea ordinaria dei Soci elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti. Approva il programma annuale del Gruppo Ecomicologico, la relazione del Presidente, il bilancio (rendiconto economico-finanziario) consuntivo, la quota associativa, la quota di rinnovo annuale per i Soci. Delibera inoltre su ogni altro argomento che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o che venga richiesto mediante mozione scritta presentata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci ordinari in regola con il versamento della quota annuale.

Art. 15 - L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per

l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per quanto previsto dall'Art. 14. Può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 16 - La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto spedito con posta ordinaria, oppure affisso nei locali della sede, oppure in via telematica ai Soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati: la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Art. 17 - Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento a norma dell'Art. 8 e coloro che risultano iscritti a norma dell' Art. 4 almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con l'esclusione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti. Ogni Socio non può avere più di una delega da altro socio.

Art. 18 - Per la validità delle riunioni, sia in seduta ordinaria che straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza, anche per delega, di almeno il 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita se il numero dei Soci presenti e rappresentati è superiore al 10% se in seduta ordinaria, e superiore al 25% se in seduta straordinaria.

Art. 19 - Le votazioni dell'Assemblea possono essere fatte per alzata di mano o per voto segreto.

Art. 20 - L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente del Gruppo, salvo che la maggioranza dei presenti non richieda e nomini un altro socio a presiederla. Nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, che dovranno avvenire con

scheda segreta, i Soci nominano due scrutatori; questi ultimi devono essere scelti tra i Soci che non ricoprano cariche sociali.

Art. 21 - Le delibere dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice di voto dei Soci votanti. In seduta straordinaria le delibere devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove Consiglieri (sempre in numero dispari) Possono essere eletti esclusivamente tra i soci ordinari del gruppo.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Tali nomine devono essere conseguite con il voto palese dei 2/3 dei componenti, ove ciò non sia possibile, con voto segreto a maggioranza semplice.

Art.24 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri dell'amministrazione del Gruppo economico ed in particolare: - dirige il Gruppo e ne promuove le iniziative e le manifestazioni per il conseguimento dei fini previsti dall'Art. 2. amministra il patrimonio del Gruppo. - convoca le assemblee a norma dall'Art. 15 e ne formula l'ordine del giorno, - emana i regolamenti di attività del Gruppo, - redige annualmente il rendiconto economico-finanziario del gruppo, - presenta annualmente la relazione dell'attività all'assemblea dei Soci - cura l'esecuzione delle delibere assembleari, l'osservanza dello statuto e dei regolamenti

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 26 - Decadono dalla carica i componenti il Consiglio Direttivo che non rinnovano annualmente il tesseramento o che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio stesso.

Art. 27 - Al Consigliere e al Revisore dei conti che per qualsiasi motivo venga a mancare

nel corso dei triennio subentra il primo dei Soci votati e non eletti. Questi assumono l'anzianità dei sostituiti.

Art. 28 - In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo o della sua maggioranza, deve essere convocata, nel termine di trenta giorni, l'assemblea dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di inadempienza degli amministratori, la convocazione deve essere effettuata dai Revisori dei conti.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri al Presidente, mediante avviso scritto o altra forma, compresa quella telematica e telefonica, a condizione che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima. In assenza della formale convocazione il Consiglio è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

Art. 30 - Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione al Gruppo e le delibere devono essere prese a maggioranza semplice dei voti.

Perché la riunione sia valida devono essere presenti almeno il 50%+1 dei Consiglieri. Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario o dal suo sostituto e firmato da questi e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 31 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza del Gruppo di fronte ai terzi. In caso di inadempimento delle sue funzioni, è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di iscrizione al Gruppo.

Art. 32 - Il Segretario compila i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'associazione.

Art. 33- Il Cassiere ha la responsabilità della custodia dei fondi del Gruppo Ecomicologico e ne tiene la contabilità.

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può decidere l'unificazione delle cariche di Segretario e di Cassiere affidandole ad un solo membro del Consiglio.

Art. 35 - I Revisori dei conti, nel numero di tre, sono eletti dall'assemblea tra i Soci o anche non Soci.

Art. 36 - I Revisori dei conti controllano la regolarità della contabilità, delle entrate e uscite di cassa e sovrintendono sul rispetto delle norme statutarie. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto, facendo trascrivere a verbale eventuali loro osservazioni.

Art. 37 - Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei Soci e devono essere approvate con la maggioranza prevista dall'Art. 21.

Art. 38 - I Soci non possono avanzare alcun diritto di proprietà sul patrimonio del Gruppo Ecomicologico ed è fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi agli associati o a terzi anche indirettamente.

Il gruppo verrà sciolto per volontà dei Soci o su proposta del Consiglio Direttivo, quando sia accertata l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Soci presenti.

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno o più liquidatori, possibilmente tra i soci. Tale incarico è a titolo gratuito.

I liquidatori nominati, dopo aver provveduto a riscuotere eventuali crediti del gruppo ed al pagamento di eventuali debiti pendenti, devono devolvere il patrimonio residuo ad altre as-

sociazioni analoghe e comunque a fini di utilità sociale secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea e conformemente alle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 39 - I locali concessi al Gruppo Ecomiologico non possono essere dati in uso a terzi, neppure temporaneamente; né si possono tenere riunioni o manifestazioni diverse dalle finalità del Gruppo Ecomiologico.

Art. 40 - Non sono ammesse iniziative personali in nome del Gruppo Ecomiologico ove non siano autorizzate dai competenti organi sociali.

Art. 41 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento al Codice Civile.

Willy Jagan
Alberto

Reyer Jupp
Sandro

Zinic M

Juan Carlos
Javier Jure

Ferruccio

Antonio
Roberto Lucio

Romero

Meredith
A. & R. R.